

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI
ESTRANEI ALLA DOTAZIONE DI PERSONALE
(approvato con delibera di G.C. N. 215 DEL 5/8/08)**

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, che costituisce stralcio del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, come definiti dall'art. 7 co.6 – 6 bis e 6 ter del D.Lgs 30.3.01 n° 165 e s.m.e i, dall'art. 110 co.6 del D.Lgs 267/00 e dai co. 55,56 e 57 dell'art. 3 della legge 244 del 2007;
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 c.c., fatta eccezione per gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

ART. 2

(Ambito applicativo)

1. Qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecniche-professionali ad alto contenuto di professionalità per lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del Comune, possono essere conferiti incarichi individuali, con appositi contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ad esperti di provata competenza.
2. L'affidamento di detti incarichi può avere luogo solo nell'ambito di uno specifico programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 lett. B) D.Lgs. 267/00 e nei limiti della spesa indicata nel predetto programma.
3. Detti incarichi, debbono essere affidati a persone estranee all'Amministrazione comunale, delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. L'incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce.

ART. 3

(Programmazione)

1. Il Comune, individua annualmente, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, progetti specifici ed attività che per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare gli incarichi di cui all'art. 1.
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, sono:
 - a. soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
 - b. soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali, ma in possesso di laurea e comprovata esperienza nella materia oggetto dell'incarico.

ART. 4

(Procedimento)

1. Ai fini della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa ed a cura del Dirigente del Settore richiedente, il Comune di San Giorgio a Cremano provvederà , di norma, all'affidamento degli incarichi mediante procedure comparative precedute dalla

pubblicazione, per almeno 10 giorni all'Albo pretorio e sul proprio sito istituzionale, della richiesta di manifestazioni di disponibilità ad assumere incarichi di collaborazione, tutte obbligatoriamente corredate da *curriculum vitae*, nonché dei criteri di valutazione e dei termini temporali entro cui far pervenire la propria disponibilità.

2. Le manifestazioni di disponibilità con i relativi *curricula* allegati e pervenuti, sono esaminate da una Commissione tecnica, composta dal Direttore Generale, dal Dirigente del Settore interessato al conferimento dell'incarico e da un altro membro (dirigente o funzionario del comune), anche con funzioni di Segretario verbalizzante.
3. La Commissione effettua la procedura comparativa mediante la valutazione dei titoli o, in caso di motivate esigenze, mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio secondo quanto stabilito nell'avviso di richiesta di manifestazione di disponibilità.
4. Nel primo caso, l'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo i criteri indicati nel bando, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste.
5. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e professionali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa autonoma o subordinata prestata presso i soggetti pubblici e/o privati. Ad essi verrà attribuito un punteggio da 1 a 10. La selezione si intende superata da coloro che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 6/10.
6. Nel caso di selezione per titolo e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la Commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 20 punti, così ripartiti: titoli: 10 punti; colloquio: 10 punti; Nell'ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 6/10.
7. Al termine del colloquio la Commissione predispose la graduatoria finale di merito.
8. A parità di merito sarà prescelta l'aspirante di genere femminile.
9. La graduatoria finale di merito può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari, fino ad esaurimento della stessa.
10. Tale graduatoria deve essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune.

ART. 5

(Esclusioni)

1. Fermo restando quanto viene previsto dall'art. precedente, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'espletamento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) quando a seguito di procedura selettiva non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
 - c) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione e puntualmente motivata dal Dirigente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, puntualmente motivate dal dirigente, per le quali non possano essere utilmente espletate le procedure di selezione.
 - e) quando trattasi di Consulenze tecniche di parte da esperirsi nell'ambito di liti attive e/o passive stante la loro destinazione alla sede processuale (che le rende sussumibili alla categ. 21 contemplata nell'allegato B) del D.Lgs. 163/2006.
2. Non soggiacciono al presente regolamento gli incarichi di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione

ART. 6

(Contratti)

1. I rapporti di collaborazione sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore interessato.
2. I contratti di cui al presente regolamento sono stipulati in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;

- c) la durata prevista della collaborazione e le eventuali penalità;
 - d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
 - e) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - f) il compenso della collaborazione, sempre valutato in rapporto alla prestazione effettuata.
3. L'Amministrazione ed il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
 4. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3 co.18 della legge 244/07.
 5. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per il conferimento di incarichi indicati all'art. 1 devono essere inviati alla Sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo alla gestione, ai sensi dell'art. 1 co.173 legge 266/2005.

ART. 7

(Verifica dell'esecuzione e pagamenti)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore stiano risultino non conformi, o quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
5. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Dirigente del Settore interessato della corrispondenza della prestazione, nei termini contrattuali.

6. Il pagamento del compenso avviene, di regola, mensilmente, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare di incarico.

ART. 8

(Norma finale)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e sostituisce l'art. 37 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il presente regolamento sarà trasmesso alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla adozione.